

PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI CAVERNAGO



Via Giuseppe Ungaretti

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -
VARIANTE**

COMMITTENTE: Comune di Cavernago

architetto@mzambelli.it

tel./fax 035.248646

24122 Bergamo

via Broseta, 36

Arch. MAURIZIO ZAMBELLI

gruppo di progetto: arch. mara pletta

F:\Dati\Lavoro Mara\00 - variante piano cimiteriale cavernago

DATA: 15.10.2018

ALLEGATO **02**

1. DISPOSIZIONI GENERALI	p.2
art.1 Estensione del Piano Cimiteriale - (P.R.C.)	p.2
art.2 Contenuti generali	p.2
art.3 Composizione del P.R.C.	p.2
art.4 Relazione geologica-geotecnica	p.3
art.5 Approvazione e validità del P.R.C.	p.3
art.6 Riferimenti legislativi (con modifiche Prot. ASL U.0080877 del 09-07-2015 – Prot. COMUNE 5112/2015)	p.3
2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI	p.4
art.7 Muro di cinta	p.4
art.8 Ingresso al cimitero	p.4
art.9 Percorsi interni	p.5
art.10 Collegamenti verticali	p.6
art.11 Impianti tecnologici	p.6
art.12 Camera mortuaria, sala di osservazione	p.6
art.13 Ossario comune	p.7
art.14 Magazzino attrezzi operatori, rimessa mezzi e spogliatoio	p.7
art.15 Servizi igienici, acqua potabile, smaltimento acque, contenitori raccolta rifiuti	p.8
art.16 Illuminazione votiva	p.9
art.17 Campi di inumazione	p.9
art.18 Colombari per loculi – tumulazione	p.12
art.19 Colombari per ossari	p.15
art.20 Sepolture private nel Cimitero	p.16
art.21 Esumazioni ed estumulazioni	p.17
art.22 Urne cinerarie	p.17
art.23 Cinerario comune	p.18
art.24 Sepolture per culti diversi	p.18
art.25 Sepolcri privati fuori dal Cimitero	p.18
art.26 Soppressione dei cimiteri	p.19
art.27 Zona di rispetto cimiteriale	p.19
art.28 Edificabilità nelle zone limitrofe ad aree cimiteriali (con modifiche Fascicolo ARPA 2014.2.41.33 – Prot. COMUNE 2834/2014)	p.20
art.29 Planimetria di coordinamento	p.20
art.30 Parcheggi	p.20

1.DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Estensione del Piano Cimiteriale - (P.R.C.)

Il P.R.C. ha come ambito di riferimento il Cimitero del Comune e le sue aree di rispetto esterne, di cui disciplina l'uso del suolo e del sottosuolo.

Il P.R.C. è parte integrante e completamento del Regolamento di Polizia Mortuaria attualmente in vigore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/1998 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 19/04/2000 e n. 17 del 05/04/2006.

art. 2- Contenuti generali

Il P.R.C. definisce l'assetto complessivo del Cimitero del Comune, nel contenuto e nella forma, stabilendo la programmazione e la norma degli interventi, al fine di rispondere alla necessità di sepoltura nell'arco dei prossimi venti anni.

In particolare il piano determina:

- l'organizzazione interna del cimitero;
- la localizzazione dei vari ampliamenti;
- l'area di rispetto cimiteriale;
- l'uso e la norma dei componenti dell'intero cimitero;
- l'uso e la norma dell'area circostante il cimitero;
- le caratteristiche della viabilità interna.

art. 3 - Composizione del P.R.C.

Il P.R.C. è costituito dai seguenti elaborati:

- **All. 01** Relazione illustrativa
- **All. 02** Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A.
- **All. 03** Rilievo fotografico
- **All. 04** Regolamento di polizia mortuaria
- **All. 05** Relazione geologica
- **Tav.01** Inquadramento: Bacino territoriale – 1:25000
- **Tav.02** Inquadramento: Individuazione delle strutture cimiteriali
- 1:5000
- **Tav.03** Inquadramento: Estratti cartografici – 1:2000
- **Tav.04** Stato di Fatto: Planimetria generale – 1:500

- **Tav.05** Stato di fatto: Planimetria zonizzazione – 1:200
- **Tav.06** Stato di fatto: Prospetti schema censimento sepolture - 1:200
- **Tav.V1** Planimetria generale di Variante (agg.to 15.10.2018) – scala 1:100
- **Tav.V2** Planimetria generale P.R.C. vigente – raffronto (agg.to 15.10.2018) – scale 1:100/1:200

art. 4 - Relazione geologica – geotecnica (allegato 1 R.R. 6/04)

Ogni intervento di costruzione, di ampliamento del cimitero e/o a corredo di piani cimiteriali, ove non sia già prodotto, deve essere preceduto da uno studio tecnico geologico della località prescelta, a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 e deve essere redatto da idoneo progettista abilitato e finalizzato alla valutazione di:

- caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni;
- caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del d.l. 152/99, ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

art. 5- Approvazione e validità del P.R.C. (art. 6 commi 2-3 R.R. 6/04)

Il P.R.C. è deliberato dal comune, sentito il parere dell'ASL competente per territorio e l'ARPA ed eventuali altri enti preposti e competenti.

I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il piano viene revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta vengono registrate variazioni rilevanti agli elementi del Piano.

Contenute variazioni di tipo edilizio/distributivo, che non comportino modifiche sostanziali della capacità complessiva di dimensionamento del P.R.C., potranno essere autorizzate dall'Amministrazione comunale, previo parere dell'ATS, senza obbligo di redazione di variante allo strumento regolatore generale.

art. 6 - Riferimenti legislativi

Il Piano Cimiteriale accoglie tutte le direttive imposte dalle seguenti leggi,

regolamenti e decreti:

- Disposizioni del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, inerenti il testo unico delle leggi sanitarie.
- ~~— Disposizioni dell'approvazione del regolamento di polizia mortuaria sancito con il D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803; (ABROGATO)~~
- Circolare Ministero della Sanità del 19 giugno 1978 n. 62;
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria
- Circolare esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria del 24 giugno 1993, n. 24;
- Circolare esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria del 31 luglio 1998, n. 10; Ed inoltre varie disposizioni attinenti o con riflessi;
- ~~D.P.R. n. 915 del 10/09/82 e D.lgs.vo n. 22 del 05/02/1997 attuazione delle direttive CEE relativa ai rifiuti, per la parte riguardante i rifiuti speciali cimiteriali; (ABROGATO)~~
- Legge n. 13/89 e Legge regionale n. 6/89 disposizioni per favorire il superamento ed l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.C.M. 14/1/1997, per quanto riguarda i limiti massimi di esposizione al rumore nell'area cimiteriale.
- DPR 14/1/97 per i requisiti strutturali delle Camere mortuarie;
- Legge 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. art.28 edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali;
- Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Cavernago, reso esecutivo in data 16/05/2003;
- L.R. 18 novembre 2003 n. 22, norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
- R.R. 9 novembre 2004 n. 6, regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.
- R.R. 6 febbraio 2007 n. 1, Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.
- Legge Regionale 30 dicembre 2009 - n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

art. 7 - Muro di cinta (art. 61 D.P.R. 285/90)

L'intero cimitero dovrà essere perimetrato da idonea e resistente recinzione

dell'altezza non inferiore a m 2,50 dal piano di campagna. Isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto specificato nell'art. 28 delle presenti N.T.A.

art. 8 - Ingresso al cimitero

Il cimitero è dotato di due accessi esistenti: il principale aperto al pubblico e situato lungo via Giuseppe Ungaretti, mentre il secondario, carrabile è posto lungo via Gaetano Donizetti. L'accesso secondario per i mezzi meccanici viene usato per il deposito dei feretri e per gli interventi manutentivi.

Il progetto di Variante prevede che l'accesso di Via Gaetano Donizetti diventi, in futuro, l'accesso principale al cimitero, con mantenimento dell'accesso sulla Via Giuseppe Ungaretti. Viene previsto inoltre un accesso di servizio di dimensione pari a 3,10 m (> 3,00 m) lungo la Via Ungaretti.

I nuovi accessi dovranno garantire sia il passaggio pedonale che quello carrabile per il carro funebre.

Gli accessi al pubblico sono regolati da orari di apertura e di chiusura, mediante ordinanze del Sindaco o del Responsabile del Cimitero.

art. 9 - Percorsi interni

Il traffico interno sarà regolamentato con segnalazioni verticali ed orizzontali idonee.

I viali saranno dimensionati in modo da rispondere ai requisiti previsti dalle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di sicurezza nei luoghi pubblici, ma comunque non risulteranno di larghezza inferiore a m 1,50, mentre per quelli antistanti ai loculi, per agevolare le sepolture e l'introduzione dei feretri nelle rispettive cellette, dovranno essere previsti di larghezza non inferiore a m 2,50; dovranno essere pavimentati con materiale idoneo antiscivolo ed antidrucciolo, con scabrosità idonea; i dislivelli dovranno essere superati con scivoli, o con meccanismi meccanici di sollevamento, anche questi rispondenti alle normative vigenti in materia di barriere architettoniche.

Per quelle parti esistenti non idonee e non rispondenti alle normative vigenti, sia per caratteristiche chimico-fisiche che dimensionali, dovranno essere adeguati con interventi programmati coordinati dall'Amministrazione Comunale, adatti ad essere risolti nella loro complessità in tempi brevi, seguendo il criterio delle priorità e della sicurezza.

art. 10 - Collegamenti verticali

Dovranno essere assicurati tutti i collegamenti ai vari livelli del cimitero, mediante scivoli con pendenze non superiori all'8% e rispondenti alle caratteristiche imposte dalle normative per l'abolizione delle barriere architettoniche (ove possibile) o prevedendo apparecchiature meccaniche di sollevamento.

art. 11 - Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici necessari e previsti in questo cimitero, in armonia con le disposizioni minime di legge sono:

- almeno servizio igienico per disabili;
- almeno un servizio igienico per il pubblico visitatore;
- almeno quattro prese d'acqua potabile;
- almeno quattro punti di raccolta rifiuti;
- almeno due montafereetri per la collocazione del feretro nei loculi alti posti nei due settori del cimitero;
- impianto di illuminazione a bassa tensione di tutti i loculi ossari e campi di famiglia;
- almeno otto prese elettriche dislocate nell'area del cimitero per gli operatori.

Tutti questi impianti dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalle leggi vigenti in materia.

art. 12 - Camera mortuaria, sala di osservazione (art.9 R.R. 6/04 - artt. 64-65 D.P.R. 285/90)

La camera mortuaria dovrà corrispondere ai requisiti ed essere attrezzata secondo le disposizioni di legge, del regolamento di polizia mortuaria, del R.R. 9 novembre 2004 n. 6 art.9 e del D.P.R. 285/90 artt. 64-65.

Il cimitero dovrà disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria dovrà essere collocata in prossimità dell'ingresso, in modo che il feretro possa essere sottoposto alla sorveglianza, così come disposto dall'art. 12 del D.P.R. 285/90.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata con sistemi naturali o artificiali, che garantiscano un adeguato ricambio di aria e un abbattimento

degli odori, e deve essere dotata di acqua corrente.

Le pareti interne devono essere rivestite sino all'altezza di almeno 2 m con materiale lavabile e resistente come grès, ceramica, marmo, pietra artificiale ben levigata o metallo opportunamente trattato in modo da risultare inossidabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

art. 13 - Ossario comune (art.10 R.R. 6/04 - art.67 D.P.R 285/90)

L'ossario comune dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, e dall'art. 10 del R.R. 6/04 ovvero essere costituito da un manufatto ermetico ed isolato da infiltrazioni, che non consenta la visione del suo contenuto.

Le chiusure esterne, soprattutto se botole, devono essere realizzate in maniera tale da evitare infiltrazioni d'acqua.

Tale manufatto è destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni dopo i dieci anni di sepoltura, se si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. 285/90, oltre che dai resti provenienti da concessioni scadute di loculi o tombe e dai resti di salme ritrovati in qualsiasi luogo.

art. 14 - Magazzino attrezzi operatori, rimessa mezzi e spogliatoio

Il cimitero sarà dotato di un locale di deposito, utilizzato come magazzino attrezzi operatori e rimessa per piccoli mezzi ed attrezzature.

Il magazzino sarà attrezzato per contenere:

- attrezzi per tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni;
- attrezzi per la pulizia del cimitero (scope, spazzoloni, ramazze, prodotti per la pulizia, ecc.);
- attrezzi per la cura del verde (vanghe, badili, rastrelli, gomme per innaffiare, attrezzi per la potatura, decespugliatori, ecc.);
- prodotti per la cura del verde (concimi, antiparassitari, diserbanti per la pulizia dei vialetti, ecc.);

art. 15 - Servizi igienici, acqua potabile, smaltimento acque, contenitori raccolta rifiuti (art.21 R.R. 6/04)

Il cimitero sarà approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

I servizi igienici per il pubblico dovranno rispondere alle caratteristiche per l'utilizzo da parte di disabili.

Importante è la presenza di acqua corrente nel cimitero per il continuo uso, che normalmente è richiesto per il cambio dell'acqua ai fiori e per l'innaffiamento delle piante.

I "punti acqua", per rendere il servizio facilmente accessibile, saranno posizionati sui margini dei campi di inumazione, in corrispondenza degli incroci dei vialetti, e sui perimetri dei colombari per i loculi, in posizione centrale ed in corrispondenza dei servizi igienici.

Tutta l'area cimiteriale sarà adeguatamente servita da una rete fognante per lo smaltimento delle acque meteoriche o di altra provenienza.

In particolare tutte le acque meteoriche provenienti dai tetti o dai viali e quelle provenienti dai punti acqua fluiranno attraverso la rete delle acque bianche verso uno o più pozzi perdenti appositamente predisposti in maniera da essere compatibili con la localizzazione dei campi di inumazione; le acque nere provenienti dai servizi igienici, dalla camera mortuaria e dai loculi saranno convogliate nella rete delle acque nere e da lì allacciate alla fognatura comunale.

Il cimitero sarà dotato di una serie di contenitori per la raccolta di rifiuti, i quali saranno di non grandi dimensioni, ben distribuiti e soprattutto presenti nell'ambito del cimitero, sia interno che esterno, appartati ma comunicanti con i punti di presa-acqua, ove avviene di solito il cambio dell'acqua con relativo cambio di fiori vecchi con i nuovi.

I contenitori per i rifiuti saranno facilmente removibili per un veloce svuotamento da parte del personale addetto, ed idonei a ricevere i rifiuti cimiteriali paragonabili a quelli urbani, quali fiori, carta, cartoni, bottigliette di plastiche, i quali verranno conferiti dall'operatore nella discarica comunale.

I rifiuti risultanti dai residui delle esumazioni e delle estumulazioni, resti dei feretri, avanzi di indumenti e simili, parti delle casse, con esclusione ovviamente delle ossa umane, che trovano collocazione nell'ossario comune, sono definiti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale e sono assimilati ai rifiuti

speciali di cui all'art. 21 R.R. 6/04 ed al D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa, mediante ditte specializzate ed autorizzate, scelte dall'Amministrazione Comunale.

art. 16 - Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva all'interno di un cimitero comunale è da considerare un pubblico servizio locale ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 142 del 1990 mod. con D.Lgs 267/2000.

Il servizio può essere assunto dal Comune e gestito direttamente ed in economia ai sensi degli art. 1 (punto n. 2) e 15 del T.U. delle Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ovvero può essere affidato in appalto a ditta privata.

In caso di gestione diretta, il Comune può riservarsi di adottare, in occasione dell'ampliamento o ristrutturazione del Cimitero, un tipo unico di corpo illuminante qualora lo ritenga opportuno per motivi estetici.

Le modalità di erogazione e gestione del servizio, le tariffe e le limitazioni applicate agli utenti saranno normate da apposito Regolamento.

art. 17 - Campi di inumazione (art.15 R.R. 6/04 – art. da 68 a 73 D.P.R. 285/90)

I campi di inumazione individuati nel cimitero (planimetria generale progetto) soddisfano i requisiti imposti dall'art. 15 del R.R. 6/04 e dagli artt. 68-73 del D.P.R. 285/90.

I campi destinati all'inumazione, all'aperto e al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri.

Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati

di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, e della data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 1,50 dal piano di campagna previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comune.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di almeno metri 2,20 e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti.




Figura 1 - Schema fosse di inumazione - Pianta




Figura 2 - Schema fosse di inumazione - Sezione

art. 18 – Colombari per loculi – tumulazione (art.16 e allegato 2 R.R. 6/04 - art.76 D.P.R. 285/90)

I loculi interrati e verticali per le tumulazioni dovranno rispettare le caratteristiche dettate dall'art. 16 ed allegato 2 del R.R. 6/04 e dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi, ipogei od epigei possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali; in ogni loculo è posto un solo feretro.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale è consentita la tumulazione, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, secondo le condizioni dell'art. 16.8 del R.R. 6/04.

Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate le misure dettate dall'art. 16.9 del R.R. 6/04.

Ogni loculo deve avere misure di ingombro libero interno non inferiori a m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2000 N/m².

Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare la fuoriuscita all'esterno di liquidi.




Figura 3 - Schema Loculi

Requisiti per i loculi stagni:

Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, duratura nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati:

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal

piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

Nel caso si rinvenissero alcuni loculi o tombette non conformi al dimensionamento ed alle disposizioni di polizia mortuaria dettate dal R.R. 6/04 o dal D.P.R. 285/90, gli stessi non potranno più essere utilizzati e/o rinnovati se non prima degli eventuali adeguamenti.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico - enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscono la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che

nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

art. 19 - Colombari per ossari (allegato 2 R.R. 6/04 - art. 36 D.P.R. 285/90)

Le strutture per gli ossari non dovranno avere particolari caratteristiche costruttive, anche perché da quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 non sussistono più problemi di carattere sanitario.

La misura d'ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.




Figura 4 - Schema ossari - sezione

Distanza minima dal conduttore della linea elettrica - 5,20 m




Figura 5 - Schema ossari - prospetto

art. 20 - Sepolture private nel Cimitero (art.22 R.R. 6/04 – art. 90, 91, 94 D.P.R. 285/90)

Le sepolture private, nelle concessioni private dovranno osservare tutte le norme previste dal R.R. 6/04 art. 22 D.P.R. 285 e precisamente gli art. 90-91.

Il Comune può concedere a privati o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private sono previste nel presente piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 e sono individuate in apposite aree o comunque a seguito di un progetto esecutivo possono essere collocate nell'area comune rimasta libera dalla quota prevista ed obbligatoria per le inumazioni; in questo caso tali aree verranno considerate come campi di inumazione privati.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione e di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, sia per le tumulazioni ed inumazioni, sia per le estumulazioni che per le esumazioni. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

Ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 285/90 i singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su parere conforme della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente. Il progetto dovrà contenere, così come nell'atto di approvazione, il numero di salme che possono essere collocate nel sepolcro. Le sepolture private non dovranno avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

Inoltre i progetti dovranno contenere tutte le disposizioni previste nel regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune e comunque legate alle norme di decoro generale del cimitero. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti.

art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni (art. 20 R.R. 6/04 – artt. da 82 a 90 D.P.R. 285/90)

Verranno rispettate tutte le esigenze dettate dall'art. 20 del R.R. 6/04 e dagli artt. da 82 a 89 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione, e le fosse libere dai resti del feretro verranno utilizzate per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie verranno regolate dal Sindaco e coordinate dal Distretto Sanitario.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie verranno raccolte e depositate nell'ossario comune previsto nel cimitero, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette, quali ossari posti all'interno del cimitero.

Le estumulazioni, come da art. 86 D.P.R. 285/90, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

art. 22 - Urne cinerarie (allegato 2 R.R. 6/04)

Le ceneri derivanti da operazioni di cremazione, devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con sigillatura.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 22 del R.R. 6/04. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Ciascuna nicchia cineraria, di dimensioni di ingombro libero 0,40 x 0,40 x 0,40 m, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.




Figura 6 - Schema nicchie cinerarie

art. 23 - Cinerario comune (art. 10 R.R. 6/04)

Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali. La costruzione dovrà possedere le stesse caratteristiche dell'ossario comune, di cui all'art. 10 del R.R 6/04.

art. 24 - Sepolture per culti diversi

A seguito di domanda di persone professanti culti diversi da quello cattolico, il Sindaco potrà disporre dei loculi liberi, ed eventualmente decidere di predisporre di un'area per raggrupparli.

art. 25 - Sepolcri privati fuori dal Cimitero (art. 27 R.R. 6/04 – art.101 e 104 D.P.R. 285/90 – art. 340 t.u. ll.ss.)

La costruzione e l'usabilità di cappelle private al di fuori del cimitero sono regolamentate dall'art. 27 R.R. 6/04, dall'art. 101 e 104 D.P.R. 285/1990, dall'art. 340 t.u. ll.ss. e devono essere approvate dal comune, in conformità

alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA. I progetti devono riportare, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

Trattasi di strutture non aperte al pubblico, le quali devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente piano per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle gentilizie sono consentite solo quando sono circondate da una zona di rispetto con raggio, dal perimetro della costruzione, minimo 25 metri e massimo 50 metri, su di essa grava il vincolo di inalienabilità ed inedificabilità. Se tali vincoli vengono meno il titolare o i titolari del sepolcro decadono dal diritto di uso dello stesso.

Tutte le sepolture poste al di fuori del Cimitero, come quelle all'interno dell'area cimiteriale, sono poste sotto l'autorità del Sindaco. Non sono consentite inumazioni al di fuori del Cimitero.

art. 26- Soppressione dei cimiteri (art.26 R.R. 6/04)

Secondo l'art. 26 del R.R. 6/04, la soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato disposto il piano cimiteriale.

Tale soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui deve allegare una relazione tecnica.

art. 27 - Zona di rispetto cimiteriale (art.8 R.R. 6/04)

L'area di rispetto cimiteriale è regolamentata urbanisticamente dalle norme del P. G.T. vigente nel comune. La stessa è fissata a 50 m.

Tale area è indicata in apposita planimetria, redatta in scala 1:500, che deve essere aggiornata in caso di nuova costruzione od ampliamento, e comunque ogni cinque anni.

L'area di rispetto cimiteriale dovrà essere mantenuta a verde, senza la presenza in essa di nessun corpo edilizio di qualsiasi natura, e nessuna opera dovrà alterare la natura del suolo o del sottosuolo stesso.

Tale area dovrà rispondere ai requisiti imposti dall'art. 8 del R.R. 6/04 e dalla legge n. 166 del 1° agosto 2002 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti .

art. 28 - Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

La zona di rispetto può essere fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale o di una sua revisione.

Le costruzioni e le destinazioni ammesse ~~esistenti e presenti~~ nella fascia di rispetto cimiteriale sono ~~regolamentate dalle Norme Tecniche d'Attuazione del P.G.T. del Comune~~ stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (art. 8 del reg. reg. n. 6/2004).

In tale area potranno essere previsti spazi di parcheggio per gli utenti del cimitero, aree a verde attrezzato senza strutture né in suolo né nel sottosuolo, le piantumazioni, i percorsi pedonali e/o ciclabili purché non in contrasto con le disposizioni più restrittive del P.G.T.

art. 29 - Planimetria di coordinamento

Le planimetria generale sarà di coordinamento generale per la progettazione esecutiva e di riferimento alla sistemazione interna del cimitero, per tutti i progetti futuri anche per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I progetti esecutivi dovranno quindi fare riferimento alle disposizioni planovolumetriche mentre potranno subire variazioni in fase progettuale le definizioni compositive di facciata e più in generale di ordine formale/estetico.

Saranno prescrittive le quantità dei loculi, degli ossari, delle cappelle di famiglia e dei campi di inumazione indicati.

art. 30 - Parcheggi

I parcheggi dovranno essere dislocati nell'area di rispetto cimiteriale per quella quantità strettamente necessaria e di esclusivo uso per il cimitero, dimensionato secondo le esigenze in rapporto al numero delle sepolture.

Dovranno essere contornati da un'idonea cortina di verde tale da risultare isolati sia dal punto di vista acustico che visivo dal cimitero.

Cavernago, 15/10/2018

Il Progettista: Arch. Maurizio Zambelli